

COMUNE DI FANO

Provincia di Pesaro e Urbino

SETT. 3° - SERVIZI FINANZIARI Servizio Ragioneria

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE Nr. 160 Del 29/09/2022

OGGETTO:

Approvazione del Bilancio consolidato 2021 relativo al "Gruppo Comune di Fano"

L'anno **duemilaventidue**, il giorno **ventinove** del mese di **settembre** alle ore **19,30** in Fano nella sala delle riunioni consiliari, si è riunito, su convocazione della Presidente del Consiglio, previ avvisi notificati in tempo utile ai singoli consiglieri, il Consiglio Comunale in seduta pubblica di 1a convocazione.

Fatto l'appello nominale sono risultati presenti i signori Consiglieri:

			1		
1)	CARBONI Edoardo	Si	14)	MAZZANTI Tommaso	Si
2)	CECCHETELLI Carla	Si	15)	NICOLELLI Enrico	Si
3)	CIPRIANI Enrico	No	16)	PAGNETTI Mirco	Si
4)	CLINI Giovanni Alessandro	No	17)	PANARONI Francesco	Si
5)	FATTORI Cora	No	18)	PEDINI Giampiero	Si
6)	FONTANA Giovanni	Si	19)	PERINI Federico	Si
7)	FUMANTE Enrico	No	20)	PIERPAOLI Giuseppe	Si
8)	GIACOMONI Agnese	Si	21)	SCOPELLITI	Si
				Carmelo-Luigi	
9)	ILARI Gianluca	Si	22)	SERFILIPPI Luca	No
10)	LUCIOLI Stefano	Si	23)	SERI Massimo	No
11)	LUZI Carla	Si	24)	TARSI Lucia	Si
12)	MAGRINI Marianna	No	25)	VALORI Piero	Si
13)	MARCHEGIANI Stefano	Si			

Presenti: 18 Assenti: 7

Hanno giustificato l'assenza i Signori: FUMANTE Enrico MAGRINI Marianna

CECCHETELLI CARLA, Presidente del Consiglio Comunale

riconosciuto legale il numero dei presenti, dichiara aperta e valida la seduta.

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione il Segretario Generale **MORGANTI STEFANO**

Vengono nominati scrutatori i signori: PAGNETTI MIRCO, GIACOMONI AGNESE, SCOPELLITI CARMELO-LUIGI.

OGGETTO: Approvazione del Bilancio consolidato 2021 relativo al "Gruppo Comune di Fano"

Dopo l'appello nominale sono entrati i consiglieri Fattori, Cipriani, Seri, Clini e Serfilippi. Sono usciti i consiglieri Perini, Seri e Clini. Sono presenti n. 20 consiglieri.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto il D.Lgs. n. 118/2011 recante "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n.42";

Premesso che:

- l'articolo 11-bis del D.Lgs. n. 118/2011 stabilisce che gli enti locali redigano il bilancio consolidato con i propri enti e organismi strumentali, aziende, società controllate e partecipate, secondo le modalità e i criteri individuati nel principio applicato del bilancio consolidato di cui all'Allegato n. 4/4 al D.Lgs. n. 118/2011;
- ai sensi dell'art. 18 co. 1 del D.Lgs. n. 118/2011, come introdotto dall'articolo 1 del decreto legislativo 10 agosto 2014, n.126, il bilancio consolidato deve essere approvato entro il 30 settembre dell'anno successivo, pertanto entro il 30.09.2022 con riferimento all'esercizio 2021;
- il D.Lgs. n.118/2011 e il vigente D.Lgs. n.267/2000 prevedono la rilevazione dei fatti gestionali sotto il profilo finanziario, economico, patrimoniale, attraverso l'adozione della contabilità integrata che ha, a tutti gli effetti giuridici, natura autorizzatoria per l'esercizio 2021;
- con Deliberazione del Consiglio Comunale n.89 del 28.04.2022 è stato approvato il rendiconto della gestione dell'esercizio finanziario 2021 che comprende lo Stato Patrimoniale ed il Conto Economico dell'Ente;

Considerato che:

- il Bilancio consolidato rappresenta uno strumento contabile e comunicativo relativo al "Gruppo Comune di Fano", di supporto al modello di governance adottato dall'ente, ma di notevole complessità tecnica e di lettura, in quanto documento elaborato sulla base dei principi contabili di natura civilistica e, dunque, ricavato partendo dalla contabilità economico patrimoniale;
- il Bilancio consolidato consiste in un documento contabile finalizzato a rappresentare la situazione finanziaria e patrimoniale e il risultato economico della complessiva attività svolta dal Comune di Fano attraverso le proprie articolazioni organizzative, i propri enti strumentali e le società controllate e partecipate ed è riferito alle risultanze contabili alla data del 31 dicembre di ciascun anno;

Dato atto che:

- ai sensi del punto 3 del citato principio contabile di cui all'Allegato n. 4/4 al D.Lgs. n. 118/2011, recante "Principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato", prima di predisporre il bilancio consolidato, gli enti capogruppo definiscono il perimetro per il consolidamento dei conti, mediante la predisposizione di due distinti elenchi concernenti:
 - 1) gli enti, le aziende e le società che compongono il gruppo amministrazione pubblica (G.A.P.);
 - 2) gli enti, le aziende e le società componenti del gruppo compresi nel bilancio consolidato;
- sempre ai sensi del predetto punto 3:
 - * costituiscono componenti del "gruppo amministrazione pubblica", secondo le definizioni previste nel richiamato principio contabile:
 - 1. gli organismi strumentali;
 - 2. gli enti strumentali, di cui:
 - 2.1 enti strumentali controllati;
 - 2.2 enti strumentali partecipati;

- 3. le società, intese come enti organizzati in una delle forme societarie previste dal codice civile Libro V, Titolo V, Capi V, VI e VII (società di capitali), o i gruppi di tali società nelle quali l'amministrazione esercita il controllo o detiene una partecipazione. [In presenza di gruppi di società che redigono il bilancio consolidato, rientranti nell'area di consolidamento dell'amministrazione, oggetto del consolidamento sarà il bilancio consolidato del gruppo. Non sono comprese nel perimetro di consolidamento le società per le quali sia stata avviata una procedura concorsuale, mentre sono comprese le società in liquidazione], di cui:
 - 3.1 società controllate:
 - 3.2 società partecipate;
- * gli enti e le società del gruppo compresi nel "Gruppo Amministrazione Pubblica" possono non essere inseriti nel Gruppo bilancio consolidato nei casi di:
 - a) Irrilevanza, quando il bilancio di un componente del gruppo è irrilevante ai fini della rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico del gruppo.

Sono considerati irrilevanti i bilanci che presentano, per ciascuno dei seguenti parametri, una incidenza inferiore al 10 per cento per gli enti locali e al 5 per cento per le Regioni e le Province autonome rispetto alla posizione patrimoniale, economico e finanziaria della capogruppo:

- totale dell'attivo,
- patrimonio netto,
- totale dei ricavi caratteristici.

In presenza di patrimonio netto negativo, l'irrilevanza è determinata con riferimento ai soli due parametri restanti.

Con riferimento all'esercizio 2018 e successivi sono considerati irrilevanti i bilanci che presentano, per ciascuno dei predetti parametri, una incidenza inferiore al 3 per cento.

La valutazione di irrilevanza deve essere formulata sia con riferimento al singolo ente o società, sia all'insieme degli enti e delle società ritenuti scarsamente significativi, in quanto la considerazione di più situazioni modeste potrebbe rilevarsi di interesse ai fini del consolidamento. Si deve evitare che l'esclusione di tante realtà autonomamente insignificanti sottragga al bilancio di gruppo informazioni di rilievo. Si pensi, ad esempio, al caso limite di un gruppo aziendale composto da un considerevole numero di enti e società, tutte di dimensioni esigue tali da consentirne l'esclusione qualora singolarmente considerate.

Pertanto, ai fini dell'esclusione per irrilevanza, a decorrere dall'esercizio 2018, la sommatoria delle percentuali dei bilanci singolarmente considerati irrilevanti deve presentare, per ciascuno dei parametri sopra indicati, un'incidenza inferiore al 10 per cento rispetto alla posizione patrimoniale, economica e finanziaria della capogruppo. Se tali sommatorie presentano un valore pari o superiore al 10 per cento, la capogruppo individua i bilanci degli enti singolarmente irrilevanti da inserire nel bilancio consolidato, fino a ricondurre la sommatoria delle percentuali dei bilanci esclusi per irrilevanza ad una incidenza inferiore al 10 per cento.

Al fine di garantire la significatività del bilancio consolidato gli enti possono considerare non irrilevanti i bilanci degli enti e delle società che presentano percentuali inferiori a quelle sopra richiamate. A decorrere dall'esercizio 2017 sono considerati rilevanti gli enti e le società totalmente partecipati dalla capogruppo, le società in house e gli enti partecipati titolari di affidamento diretto da parte dei componenti del gruppo, a prescindere dalla quota di partecipazione.

La percentuale di irrilevanza riferita ai "ricavi caratteristici" è determinata rapportando i componenti positivi di reddito che concorrono alla determinazione del valore della produzione dell'ente o società controllata o partecipata al totale dei "A) Componenti positivi della gestione" dell'ente".

In ogni caso, salvo il caso dell'affidamento diretto, sono considerate irrilevanti, e non oggetto di consolidamento, le quote di partecipazione inferiori all'1% del capitale della società partecipata.

b) Impossibilità di reperire le informazioni necessarie al consolidamento in tempi ragionevoli e senza spese sproporzionate. I casi di esclusione del consolidamento per detto motivo sono evidentemente estremamente limitati e riguardano eventi di natura straordinaria (terremoti, alluvioni e altre calamità naturali). Se alle scadenze previste i bilanci dei componenti del gruppo

non sono ancora stati approvati, è trasmesso il pre-consuntivo o il bilancio predisposto ai fini dell'approvazione";

Richiamate le Deliberazioni di Giunta Comunale:

- n. 311 del 28.07.2022 recante ad oggetto "Bilancio consolidato esercizio 2021. Individuazione componenti del "Gruppo Comune di Fano" e del perimetro di consolidamento. Ex Allegato n. 4/4 al D.Lgs. n. 118/2011";
- n. 367 del 16.09.2022 recante ad oggetto "Approvazione della proposta di Bilancio Consolidato 2021 relativo al "Gruppo Comune di Fano" I.E.";

Dato atto che dall'analisi della situazione di fatto delle partecipazioni del Comune di Fano si confermano i due elenchi già individuati con la richiamata Delibera di Giunta Comunale n.311/2022 e che le risultanze di tale analisi sono riportate negli schemi di cui sotto:

- "Gruppo Amministrazione Pubblica Comune di Fano":

OCIETA' (ai sensi dell'art.11 quater e quinquies, D.Lgs.n.118/2011)				
<i>N</i> .	Denominazione	Tipologia		
1	GRUPPO ASET S.P.A.	Società controllata		
2	Società aeroportuale "FANUM FORTUNAE" S.r.l.	Società partecipata con quota voti > 20%		
NTI STRU	UMENTALI (ai sensi dell'art.11 ter, D.Lgs.n.118/2011)			
N.	Denominazione	Tipologia		
1	A.A.T.O. Assemblea di Ambito Territoriale Ottimale n.1 – Marche Nord – Pesaro e Urbino	Ente partecipato		
2	A.T.A. Rifiuti dell'Ambito Territoriale Ottimale 1 – Pesaro e Urbino	Ente partecipato		
3	Fondazione Teatro della Fortuna	Ente controllato		
4	Fondazione Federiciana	Ente controllato		
5	Fondazione Villa del Balì	Ente partecipato		
6	Fondazione di Comunità Città di Fano	Ente partecipato		
7	Fondazione Orchestra Regionale delle Marche	Ente partecipato		
8	Centro Didattico di Educazione Ambientale Casa Archilei	Ente controllato		
9	Fano Ateneo	Ente partecipato		
10	La Carnevalesca	Ente partecipato		
11	Centro Studi Vitruviani	Ente partecipato		
12	A.M.A.T.	Ente partecipato		
13	Federculture	Ente partecipato		
14	Centro Internazionale di Studi Malatestiani	Ente partecipato		
15	Rotta dei Fenici	Ente partecipato		
16	INU – Istituto Nazionale diUrbanistica	Ente partecipato		
17	Fondazione Patrimonio Fiere	Ente partecipato		

- "Perimetro di Consolidamento":

Denominazione	%	Consolidamento			
	Partecipazione	SI/NO	Motivazione	Metodologia	
GRUPPO ASET S.P.A.	97,15%	SI	Società controllata – In house – Bilancio rilevante	Integrale	
A.A.T.O. Assemblea di Ambito Territoriale Ottimale n.1 – Marche Nord – Pesaro e Urbino	11,71%	SI	Ente strumentale partecipato – Bilancio rilevante	Proporzionale	

Precisato, con riferimento alla partecipazione nella società controllata ASET S.p.A., che:

- la stessa risulta capogruppo di un gruppo di società (Gruppo ASET S.p.A.) costituito dai seguenti componenti:

GRUPPO ASET S	5.P.A.	
Capogruppo:	ASET S.P.A. P.I. 01474680418 Società controllata dal Comune (società di capitale) Partecipazione Diretta	Percentuale di partecipazione 97,15%
Componenti gruppo:	A.E.S. FANO DISTRIBUZIONE GAS S.R.L. P.I. 02462970415 Società controllata dal Comune (società di capitale) Partecipazione Indiretta ASET ENTRATE S.R.L. IN LIQUIDAZIONE P.I. 02565920416 Società controllata dal Comune (società di capitale) Partecipazione Indiretta *non rientrante nell'area di consolidamento al 31.12.2021. ** Con Verbale dell'Assemblea ordinaria del 12.07.2021 si è proceduto all'approvazione del bilancio finale di liquidazione al 22.06.2021 e in data 28.10.2021 la società è stata definitivamente cancellata dal Registro imprese presso la CCIAA delle Marche	Percentuale di partecipazione tramite ASET S.P.A. 51,00% Percentuale di partecipazione tramite ASET S.P.A. 60,00%
	ADRIACOM CREMAZIONI S.R.L. P.I. 02103040412 Società partecipata dal Comune (società di capitale) Partecipazione Indiretta	Percentuale di partecipazione tramite ASET S.P.A. 50,00%
	PROMETEO S.P.A. P.I. 02089000422 Società partecipata dal Comune (società di capitale) Partecipazione Indiretta	Percentuale di partecipazione tramite ASET S.P.A. 9,45%

- il Gruppo ASET S.p.A. redige il bilancio consolidato del gruppo, il quale diviene oggetto del consolidamento con il bilancio del Comune conformemente alla previsione di cui al punto 3 del principio contabile di cui all'Allegato n. 4/4 al D.Lgs. n. 118/2011 secondo il quale in presenza di gruppi di società che redigono il bilancio consolidato, rientranti nell'area di consolidamento dell'amministrazione, oggetto del consolidamento sarà il bilancio consolidato del gruppo;
- il bilancio consolidato del Gruppo ASET S.p.A. alla data del 31.12.2021 rappresenta:
 - * il consolidamento integrale della controllante ASET S.p.A. e della società controllata "di diritto" A.E.S. Fano distribuzione gas S.r.l.;
 - * il consolidamento con il metodo del patrimonio netto della società Adriacom Cremazioni S.r.l. "a controllo congiunto" al 50% con il socio Aspes S.p.A.;
- la società controllata ASET Entrate S.r.l. in liquidazione non rientra nell'area di consolidamento di

ASET S.p.A. in quanto la partecipazione non è più presente alla data del 31.12.2021 a seguito della definitiva cancellazione presso il registro imprese in data 28.10.2021, nonché tenuto conto del fatto che le risultanze del bilancio finale di liquidazione, redatto per il periodo 01.01.2021-22.06.2021, sono confluite nei rispettivi bilanci dei soci;

- la società partecipata Prometeo S.p.A. non rientra nell'area di consolidamento di ASET S.p.A. in quanto partecipata minoritariamente;
- il bilancio consolidato del Gruppo ASET S.p.A. chiuso al 31.12.2021 viene redatto in ottemperanza al D.Lgs. n. 127/1991 ed evidenzia un utile consolidato dell'esercizio di €.5.643.954 di cui €.5.540.919 di pertinenza del gruppo e €.103.035 di competenza di terzi;

Visti il D.Lgs. n.267/2000 e il D.Lgs. n.118/2011 e s.m.i.;

Visto in particolare l'art.11-bis, rubricato "Bilancio Consolidato", del D.Lgs. n.118/2011 che al punto 2. prevede che "2. *Il bilancio consolidato è costituito dal conto economico consolidato, dallo stato patrimoniale consolidato e dai seguenti allegati:*

- a) la relazione sulla gestione consolidata che comprende la nota integrativa;
- b) la relazione del collegio dei revisori dei conti";

Richiamata la nota del Comune, di cui al P.G. n.0071749 del 01.08.2022, inviata agli organismi compresi nel perimetro di consolidamento, con la quale sono state comunicate le linee guida e le direttive, unitamente alle scadenze, per la trasmissione al Comune dei bilanci dell'esercizio 2021 e di tutti gli altri dati necessari alla predisposizione del bilancio consolidato (Reporting Package di riclassificazione dei bilanci secondo lo schema del Bilancio Consolidato approvato con il D.Lgs. n.118/2011 e di individuazione delle operazioni infragruppo con il Comune e gli altri soggetti consolidati al fine della successiva rettifica/elisione);

Dato atto che alla stessa nota hanno risposto:

- Gruppo ASET S.p.A. con nota di cui al P.G. n. 0080663 del 29.08.2022, con la quale vengono comunicati i dati richiesti;
- A.A.T.O. Assemblea di Ambito Territoriale Ottimale n.1 Marche Nord Pesaro e Urbino con nota di cui al P.G. n. 0072167 in data 02.08.2022, con la quale la stessa in forza della peculiare forma giuridica ritiene di non rientrare nel gruppo amministrazione pubblica e, dunque, nel perimetro di consolidamento del Comune, non provvedendo, in tal senso, alla trasmissione dei dati richiesti ai fini del consolidamento;

Ritenuto che le autorità di ambito, a prescindere dalla peculiarità dalla natura giuridica assunta, sono strutture associative di diritto pubblico (appunto caratterizzate da una ampia varietà di forme e caratteristiche giuridiche) partecipate da Enti locali e, dunque, configurabili come Enti strumentali partecipati rientranti nel gruppo amministrazione pubblica ai sensi del paragrafo 2 dell'Allegato n. 4/4 al D.Lgs. n. 118/2011, come confermato da alcune pronunce giurisprundenziali (Deliberazione Corte dei Conti Piemonte n. 19/2018/SRCPIE/PAR);

Precisato in ordine all'indisponibilità dei dati richiesti all'A.A.T.O. n.1 – Marche Nord – Pesaro e Urbino che:

- non rappresenta una delle cause di esclusione del consolidamento sopra riportate, di cui al punto 3.1 del principio contabile di cui all'Allegato n. 4/4 al D.Lgs. n. 118/2011, riferite diversamente a casi estremamente limitati e riguardanti eventi di natura straordinaria (terremoti, alluvioni e altre calamità naturali);
- non pregiudica l'attendibilità del bilancio consolidato del Comune di Fano tenuto conto sia della minoritaria rilevanza della posizione patrimoniale, economico e finanziaria dell'AATO n. 1 – Marche Nord – Pesaro e Urbino rispetto al bilancio consolidato del Comune; sia della disponibilità di gran parte delle informazioni necessarie al consolidamento del bilancio di tale soggetto partecipato, quali il

rendiconto dello stesso al 31.12.2021 e il dettaglio delle operazioni infragruppo avvenute nel corso dell'esercizio, anche se rilevate esclusivamente secondo le risultanze contabili dei bilanci del Comune di Fano e del Gruppo ASET S.p.A. senza il dovuto riscontro del corrispondente dettaglio di rilevazione nel bilancio di A.A.T.O. n. 1 – Marche Nord – Pesaro e Urbino;

Ritenuto, dunque, di procedere al consolidamento del bilancio dell'A.A.T.O. n.1 – Marche Nord – Pesaro e Urbino in considerazione di quanto sopra precisato;

Visti i seguenti documenti, allegati al presente atto a formarne parte integrante e sostanziale:

- Bilancio Consolidato dell'anno 2021, comprendente:
 - * Conto Economico Consolidato;
 - * Stato Patrimoniale Consolidato (attivo):
 - * Stato Patrimoniale Consolidato (passivo);
- Relazione sulla gestione e Nota Integrativa, allegata al Bilancio Consolidato dell'anno 2021, la quale fornisce informazioni sull'area di consolidamento, sui principi del consolidamento, sulle operazioni preliminari al consolidamento e ogni altra informazione prescritta dal principio contabile di cui all'Allegato n. 4/4 al D.Lgs. n. 118/2011;

Visti gli articoli da 80 a 83, di cui al Titolo II rubricato "Il bilancio consolidato", del vigente Regolamento di Contabilità approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 247 del 22.12.2016;

Dato atto che è stata acquisita la relazione dei Revisori dei conti di cui all'art. 239 del D.Lgs. n.267/2000 e all'art.11-bis, rubricato "Bilancio Consolidato", del D.Lgs. n.118/2011, verbale n. 38 del 24.09.2022, allegata alla presente deliberazione;

Attestata ai sensi dell'art.147-bis del D.Lgs. n.267/2000 la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa del presente atto che comporta riflessi diretti sulla situazione economico finanziaria e sul patrimonio dell'ente;

Vista la proposta presentata in data 15.09.2022 dal Sindaco Massimo Seri;

Visti i seguenti pareri, richiesti ed espressi sulla presente proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 49, co. 1, del D.Lgs. n.267/2000:

- 1) Parere di regolarità tecnica della Responsabile del Servizio Finanziario Dott.ssa Daniela Mantoni in data 15.09.2022, favorevole;
- 2) Parere di regolarità contabile della Responsabile del Servizio Finanziario Dott.ssa Daniela Mantoni in data 15.09.2022, favorevole;

Dato atto che la presente proposta è stata esaminata dalla 4[^] commissione in data 26.09.2022 (verbale n. 15);

Mediante votazione espressa con sistema di votazione elettronica i cui risultati proclamati dalla Presidente sono i seguenti:

PRESENTI: 20 VOTANTI: 14

VOTI FAVOREVOLI: 9

VOTI CONTRARI: 5 (Ilari, Scopelliti, Serfilippi, Tarsi, Pierpaoli) ASTENUTI: 6 (Carboni, Cipriani, Fontana, Mazzanti, Panaroni, Valori)

- 1. Di considerare le premesse parti integranti e sostanziali del presente atto;
- **2. Di confermare** i due elenchi già individuati con la Delibera di Giunta Comunale n.311/2022 come da elenchi sotto riportati:

- "Gruppo Amministrazione Pubblica Comune di Fano":

SOCIETA' (ai sensi dell'art.11 quater e quinquies, D.Lgs.n.118/2011)				
		70. 1 .		
N.	Denominazione	Tipologia		
1	GRUPPO ASET S.P.A.	Società controllata		
2	Società aeroportuale "FANUM FORTUNAE" S.r.l.	Società partecipata con quota voti > 20%		
ENTI ST	RUMENTALI (ai sensi dell'art.11 ter, D.Lgs.n.118/2011)			
N.	Denominazione	Tipologia		
1	A.A.T.O. Assemblea di Ambito Territoriale Ottimale n.1 – Marche Nord – Pesaro e Urbino	Ente partecipato		
2	A.T.A. Rifiuti dell'Ambito Territoriale Ottimale 1 – Pesaro e Urbino	Ente partecipato		
3	Fondazione Teatro della Fortuna	Ente controllato		
4	Fondazione Federiciana	Ente controllato		
5	Fondazione Villa del Balì	Ente partecipato		
6	Fondazione di Comunità Città di Fano	Ente partecipato		
7	Fondazione Orchestra Regionale delle Marche	Ente partecipato		
8	Centro Didattico di Educazione Ambientale Casa Archilei	Ente controllato		
9	Fano Ateneo	Ente partecipato		
10	La Carnevalesca	Ente partecipato		
11	Centro Studi Vitruviani	Ente partecipato		
12	A.M.A.T.	Ente partecipato		
13	Federculture	Ente partecipato		
14	Centro Internazionale di Studi Malatestiani	Ente partecipato		
15	Rotta dei Fenici	Ente partecipato		
16	INU – Istituto Nazionale diUrbanistica	Ente partecipato		
17	Fondazione Patrimonio Fiere	Ente partecipato		

- "Perimetro di Consolidamento":

Denominazione	%	Consolidamento			
Denominazione	Partecipazione		Motivazione	Metodologia	
GRUPPO ASET S.P.A.	97,15%	SI	Società controllata – In house – Bilancio rilevante	Integrale	
A.A.T.O. Assemblea di Ambito Territoriale Ottimale n.1 – Marche Nord – Pesaro e Urbino	11,71%	SI	Ente strumentale partecipato – Bilancio rilevante	Proporzionale	

3. Di precisare, con riferimento alla partecipazione nella società controllata ASET S.p.A., che:

GRUPPO ASET S.P.A.				
Capogruppo:	ASET S.P.A. P.I. 01474680418	Percentuale di partecipazione		
	Società controllata dal Comune (società di capitale) Partecipazione Diretta	97,15%		
Componenti gruppo:	A.E.S. FANO DISTRIBUZIONE GAS S.R.L. P.I. 02462970415	Percentuale di partecipazione tramite ASET S.P.A.		
	Società controllata dal Comune (società di capitale) Partecipazione Indiretta	51,00%		
	ASET ENTRATE S.R.L. IN LIQUIDAZIONE P.I. 02565920416	Percentuale di partecipazione tramite ASET S.P.A.		
	Società controllata dal Comune (società di capitale) Partecipazione Indiretta *non rientrante nell'area di consolidamento al 31.12.2021. ** Con Verbale dell'Assemblea ordinaria del 12.07.2021 si è proceduto all'approvazione del bilancio finale di liquidazione al 22.06.2021 e in data 28.10.2021 la società è stata definitivamente cancellata dal Registro imprese presso la CCIAA delle Marche	60,00%		
	ADRIACOM CREMAZIONI S.R.L. P.I. 02103040412	Percentuale di partecipazione tramite ASET S.P.A.		
	Società partecipata dal Comune (società di capitale) Partecipazione Indiretta	50,00%		
	PROMETEO S.P.A. P.I. 02089000422	Percentuale di partecipazione tramite ASET S.P.A.		
	Società partecipata dal Comune (società di capitale) Partecipazione Indiretta	9,45%		

- il Gruppo ASET S.p.A. redige il bilancio consolidato del gruppo, il quale diviene oggetto del consolidamento con il bilancio del Comune conformemente alla previsione di cui al punto 3 del principio contabile di cui all'Allegato n. 4/4 al D.Lgs. n. 118/2011 secondo il quale in presenza di gruppi di società che redigono il bilancio consolidato, rientranti nell'area di consolidamento dell'amministrazione, oggetto del consolidamento sarà il bilancio consolidato del gruppo;
- il bilancio consolidato del Gruppo ASET S.p.A. alla data del 31.12.2021 rappresenta:
 - * il consolidamento integrale della controllante ASET S.p.A. e della società controllata "di diritto" A.E.S. Fano distribuzione gas S.r.l.;
 - * il consolidamento con il metodo del patrimonio netto della società Adriacom Cremazioni S.r.l. "a controllo congiunto" al 50% con il socio Aspes S.p.A.;
- la società controllata ASET Entrate S.r.l. in liquidazione non rientra nell'area di consolidamento di ASET S.p.A. in quanto la partecipazione non è più presente alla data del 31.12.2021 a seguito della definitiva cancellazione presso il registro imprese in data 28.10.2021, nonché tenuto conto del fatto che le risultanze del bilancio finale di liquidazione, redatto per il periodo 01.01.2021-22.06.2021, sono confluite nei rispettivi bilanci dei soci;
- la società partecipata Prometeo S.p.A. non rientra nell'area di consolidamento di ASET S.p.A. in quanto partecipata minoritariamente;
- il bilancio consolidato del Gruppo ASET S.p.A. chiuso al 31.12.2021 viene redatto in ottemperanza al D.Lgs. n. 127/1991 ed evidenzia un utile consolidato dell'esercizio di €.5.643.954 di cui €.5.540.919 di pertinenza del gruppo e €.103.035 di competenza di terzi;

- **4. Di approvare** il Bilancio consolidato dell'anno 2021 del "Gruppo Comune di Fano", nelle risultanze riportate in allegato comprendenti:
 - Bilancio Consolidato dell'anno 2021, comprendente:
 - * Conto Economico Consolidato;
 - * Stato Patrimoniale Consolidato (attivo);
 - * Stato Patrimoniale Consolidato (passivo);
 - Relazione sulla gestione e Nota Integrativa, allegata al Bilancio Consolidato dell'anno 2021, la quale fornisce informazioni sull'area di consolidamento, sui principi del consolidamento, sulle operazioni preliminari al consolidamento e ogni altra informazione prescritta dal principio contabile di cui all'Allegato n. 4/4 al D.Lgs. n. 118/2011;
- **5. Dato atto** che è stata acquisita la relazione dei Revisori dei conti di cui all'art.239 del D.Lgs. n.267/2000 e all'art.11-bis, rubricato "Bilancio Consolidato", del D.Lgs. n.118/2011, verbale n. 38 del 24.09.2022, allegata alla presente deliberazione;
- **6. Di pubblicare** sul sito dell'Ente "Amministrazione trasparente" Sezione "Bilanci", il bilancio consolidato dell'esercizio 2021 e nell'ambito dei "Servizi in evidenza" "Archivio delibere ed atti" la presente Deliberazione;
- 7. **Di trasmettere** alla Banca Dati delle Amministrazioni Pubbliche (BDAP) le risultanze del Bilancio Consolidato 2021 entro 30 giorni dall'approvazione del bilancio stesso;
- **8. Di dare atto** che il presente provvedimento è impugnabile mediante ricorso al T.A.R. Marche entro i termini previsti dall'art.120 del D.Lgs n. 2/07/2010 n. 104 ed in alternativa ricorso al Presidente della Repubblica nei termini e nei modi previsti dal D.P.R. 1199/1971 e smi;

9. Di attestare:

- il rispetto di tutte le disposizioni e l'assolvimento di tutti gli adempimenti e prescrizioni previsti dal vigente Piano per la Prevenzione della Corruzione e Trasparenza, nonché delle direttive attuative dello stesso;
- il rispetto di quanto previsto dal Codice di comportamento dei dipendenti pubblici a norma dell'art.54 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 di cui al D.P.R. n.62/2013 integrato con deliberazione della Giunta Comunale n. 503 del 30/12/2013;
- che in conformità a quanto disposto dalle Linee Guida ANAC n.15/2019 e/o la normativa in materia di conflitto di interessi, ed in conformità alla direttiva n.3/2019 del Segretario Generale del Comune di Fano Autorità Locale Anticorruzione, il Responsabile del Settore Servizi Finanziari Dott.ssa Daniela Mantoni con la sottoscrizione digitale del parere di regolarità tecnica sul presente atto attesta, ai sensi degli artt.46-47 del D.P.R. n.445/2000 l'assenza di situazione di conflitti di interesse.

Entra il consigliere Clini. Esce il consigliere Valori. Sono presenti n. 20 consiglieri.

Viene posta in votazione l'immediata eseguibilità della delibera mediante votazione espressa con sistema di votazione elettronica i cui risultati proclamati dalla Presidente sono i seguenti:

PRESENTI: 20 VOTANTI: 15

VOTI FAVOREVOLI: 10

VOTI CONTRARI: 5 (Ilari, Scopelliti, Serfilippi, Tarsi, Pierpaoli) ASTENUTI: 5 (Carboni, Cipriani, Fontana, Mazzanti, Panaroni)

Viste le risultanze del voto l'atto non è immediatamente eseguibile non avendo ricevuto il quorum previsto dalla legge.

DEL CHE E' REDATTO IL PRESENTE VERBALE, COME APPRESSO SOTTOSCRITTO.

Il Presidente f.to digitalmente Cecchetelli Carla

Il Segretario Generale f.to digitalmente Morganti Stefano

La presente deliberazione del Consiglio Comunale N. **160** del **29/09/2022** sarà pubblicata all'Albo Pretorio e diventerà esecutiva trascorsi dieci giorni dalla data di pubblicazione, ai sensi dell'art.134, comma 3°, del D.lgs.vo n 267/2000.

Fano, lì 30/09/2022

L'incaricato dell'ufficio segreteria RAFFAELLA PORTINARI GLORI